

IN BREVE n. 006-2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

La pensione: diritto acquisito o legittima aspettativa?

In campo previdenziale si può parlare di -diritti acquisiti-?

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 390/95) la pensione è un diritto, il suo importo no.

Infatti il legislatore può emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per il beneficiario la disciplina previdenziale. Secondo i giudici della Consulta (sentenza 417/96) il peggioramento delle disposizioni assicurative in itinere, cioè di quanti sono ancora in attività lavorativa, è giustificata dall'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio dell'ente di previdenza, onde non pregiudicare le future prestazioni. Pertanto è insussistente il diritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente nel momento in cui ha avuto inizio l'iscrizione; di conseguenza vale la normativa al momento in cui si va in pensione, che però deve (meglio sarebbe dire -dovrebbe-, dato il continuo perdere del potere di acquisto negli anni del loro trattamento economico) garantire una esistenza dignitosa.

Infatti il trattamento di pensione (così come la retribuzione per il lavoratore) deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro in precedenza prestato e deve assicurare al pensionato e alla sua famiglia i mezzi adeguati per una esistenza libera e dignitosa nell'età post-lavorativa. La proporzionalità e la adeguatezza dovrebbero sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma andrebbero costantemente assicurate successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, secondo valutazioni riservate, anche con riguardo alle disponibilità finanziarie, alla discrezionalità legislativa, purchè esercitata in modo non irragionevole ed arbitrario (Corte costituzionale 4 marzo 1991 numero 96). Il vero e proprio contributo previdenziale deve dunque avere natura corrispettiva, di correlazione cioè tra contribuzione e prestazione dell'ente, cosa che non sempre si verifica come scaturisce nella sentenza 427/90 della Corte Costituzionale riguardante gli aspetti fiscali e contributivi delle somme versate ai fondi di previdenza e assistenza aziendali o interaziendali; infatti negandosi la legittimità delle quote interamente esentate da contribuzione pubblica, si ricorre per la prestazione futura a meccanismo diverso ovvero al sistema del contributo di solidarietà (Corte costituzionale 3 ottobre 1990 numero 427).

E, dunque, sino a che punto può poi essere modificata la perequazione automatica, istituto che dovrebbe garantire il costante potere di acquisto di tutti i trattamenti di pensione nel tempo e che si dimostra fallace?

Infatti il trattamento di pensione indipendentemente dalla sua entità dovrebbe mantenere lo stesso potere di acquisto, tale da essere un debito di valore e non un mero debito di valuta, onde evitare che le pensioni di annata diventino delle pensioni dannate.

La legge 177 del 1976, peraltro mai attuata, aveva previsto che le pensioni dovessero essere agganciate alla dinamica salariale dei colleghi in attività di servizio. Un tale sistema venne attuato per alcune categorie: pensionati della Cassa di risparmio delle province lombarde, pensionati della Banca d'Italia, ex onorevoli e senatori (per i quali non si parla di pensione, bensì di vitalizio!), ecc.

Ma fino a che punto le aspettative maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia possono essere cancellate, soprattutto se si è raggiunto un elevato livello di consolidamento? Certamente è sempre opportuno un graduale regime transitorio per evitare la vanificazione di aspettative già legittimamente createsi (Corte costituzionale sentenza 211/1997).

Va sottolineato come, venendo meno all'iscritto a una cassa previdenziale il diritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui ebbe inizio l'iscrizione, può venir meno anche l'affidamento nella sicurezza previdenziale.

Tuttavia non dovrebbe essere ignorato dal buon legislatore che se vero che può venir meno il così detto *-diritto acquisito-*, non può però essere cancellata quella che va considerata come *-legittima aspettativa-* per una sicurezza economica nell'età postlaborativa dopo tanti anni di sacrifici per versamenti di contributi a valore reale cui dovrebbe corrispondere un equivalente pensionistico commisurato sui versamenti effettuati, ma a valore reale costante nel tempo.

A chi parla di disparità di trattamenti e di solidarietà verso le pensioni basse, andrebbe anche richiesto se è stato considerato come molti di questi trattamenti non siano anche la conseguenza di mancati versamenti contributivi da periodi di lavoro in nero oppure se non sono pensioni sociali, conseguenti a trattamenti senza corrispettivo contributivo, per le quali nell'ambito solidaristico andrebbero presi invece i finanziamenti dalla fiscalità generale e non caricate sui sacrifici contributivi dei lavoratori che versano fior di quattrini per le loro future pensioni.

LEGGE ANTICRISI

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2008, la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».

IN ALLEGATO A PARTE - Legge n. 2 del 28 gen. 09 (documento 035)

ENPAM FONDO GENERALE - CONTRIBUZIONE 2009

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2009		
fasce di età	contributo rivalutato	contributo maternità
sino al compimento del 30° anno di età	185,66	38,00
dal 30° sino al compimento del 35° anno	360,38	
dal 35° sino al compimento del 40° anno	676,28	
dal 40° sino al compimento del 65° anno	1.248,96	
iscritti ammessi al contributo ridotto	676,28	

Per la **Quota B** il limite del reddito libero professionale anno 2008 è pari a euro 52.245,55, mentre il reddito virtuale già assoggettato al contributo minimo obbligatorio è

anno	infraquarantenni e ultraquarantenni a contribuzione ridotta	ultraquarantenni
2008	Euro 5.212,16	Euro 9.625,92
2009	Euro 5.410,22	Euro 9.991,70

**IL CONTRIBUTO VARIABILE MODULATO SECONDO
IL REDDITO LIBERO-PROFESSIONALE (Quota B Fondo generale)
pagabile presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio sul conto ENPAM
oppure mediante MAV**

- **aliquota:** da lire 8.064.000 a lire 60 milioni indicizzati ogni anno (*)
12,50 %
2 % - gli ultrasessantacinquenni che abbiano chiesto la prosecuzione
- a domanda, coloro che sono iscritti obbligatoriamente e in via continuativa ad
altro ente previdenziale
1 % - oltre i 60 milioni indicizzati ogni anno (**)
- **calcolo:** sul reddito libero-professionale dell'anno precedente non già soggetto a altra contribuzione previdenziale; ora viene effettuato dagli Uffici ENPAM in base al reddito denunciato
- **denuncia:** sull'apposito modulo inviato dall'ENPAM o fornito dagli Ordini entro il 31 luglio di ogni anno; il mancato invio della dichiarazione comporta delle sanzioni
- **modalità della denuncia:** la denuncia può essere inoltrata per via cartacea o telematica
- **versamento:** in una unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno
- mediante la Banca popolare di Sondrio sul conto bancario ENPAM
- oppure mediante MAV
- **contributo ridotto del 2%:** possono chiedere il contributo ridotto coloro che possono dimostrare di essere titolari in via continuativa di una posizione previdenziale obbligatoria; l'opzione è vincolante

(*) Reddito virtuale già assoggettato al contributo minimo obbligatorio:

per il 2002 - € 8.460,40 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 4.544,80)
per il 2003 - € 8.654,96 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 4.649,36)
per il 2004 - € 8.936,64 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 4.838,96)
per il 2005 - € 9.133,28 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 4.945,44)
per il 2006 - € 9.279,44 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 5.024,56)
per il 2007 - € 9.474,32 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 5.130,08)
per il 2008 - € 9.625,92 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 5.212,16)
per il 2009 - € 9.991,70 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 5.410,22)

Limite reddito libero professionale:

anno 2002 € 45.899,07
anno 2003 € 47.028,19
anno 2004 € 47.964,05
anno 2005 € 48.779,44
anno 2006 € 49.755,03
anno 2007 € 50.612,83
anno 2008 € 52.245,55

(**) 0,50 % ai fini della pensione e 0,50% di solidarietà

ENPAM - PEREQUAZIONE AUTOMANTICA PENSIONI 2009

La variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del 2008 rispetto al 2007 è del 3,23%.

Pertanto i trattamenti di pensione ENPAM in godimento al 31 dicembre 2008 saranno maggiorati

- del 2,42% (pari al 75% dell'incremento percentuale registrato nel 2008) sino al limite di quattro volte il trattamento minimo INPS

- dell' 1,62% ((pari al 50% dell'incremento percentuale registrato nel 2008) per le somme oltre quattro volte il trattamento minimo INPS

Per il 2009 la pensione minima INPS è pari a euro 458,20 per 13 mensilità.

AGENZIA ENTRATE - Modello Unico PF Mini 2009

Il modello Unico PF Mini 2009 con le relative istruzioni per la compilazione è stato approvato con Provvedimento del 31/01/2009.

Breve e facile da riempire, con sole quattro facciate al posto di otto e istruzioni sintetiche, ridotte da 100 a 24 pagine. Così si presenta **Unico mini**, versione semplificata di Unico persone fisiche, elaborata dall'Agenzia per rendere più agevole la dichiarazione ai circa quattro milioni di contribuenti con i redditi più comuni.

Il Modello UNICO MINI 2009 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

- non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2007 alla data di presentazione della dichiarazione
- non sono titolari di partita IVA
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
 - redditi di terreni e di fabbricati
 - redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
 - redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
- intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
- non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

Tutte le agevolazioni introdotte per il 2008 trovano naturalmente spazio in Unico mini.

In particolare, il nuovo modello accoglie, con un'apposita colonna in cui indicare il reddito complessivo dei singoli familiari, il bonus straordinario per le famiglie e la tassazione con imposta sostitutiva del 10% da applicare alle prestazioni di lavoro straordinario e assimilate, nel caso in cui la scelta venga effettuata in sede di dichiarazione.

IN ALLEGATO A PARTE - MODULI UNICO PF Mini 2009 (documento 036)
ISTRUZIONI UNICO PF Mini 2009 (documento 037)

FUNZIONE PUBBLICA - ASSENZE PER MALATTIA e DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere del 30 gennaio 2009, fornisce l'interpretazione all'art. 71 della legge n. 133/2008, in merito alle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti per malattia.

In particolare, per quanto attiene le assenze per malattia in Regioni ed enti locali, sono da considerare utili ai fini della decurtazione prevista dal comma 1, dell'art. 71, della legge n. 133/2008, le seguenti voci retributive:

- retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale dell'Area II;
- l'indennità di posizione *ad personam* per chi ha incarichi dirigenziali;
- l'indennità per la posizione organizzativa;

- l'indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale del comparto regioni-enti locali;
- per i segretari comunali, la retribuzione di posizione e l'indennità prevista quando il segretario svolge anche la funzione di dirigente.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBL. Parere 30 genn. 09 (documento 039)

IMPORTO INDENNITA' DI MATERNITA' A CARICO DELLO STATO

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato già stabilito per l'anno 2008 in € 1843,90, è pari, per l'anno, 2009 a € 1902,90.

PRONTO IL MODELLO IRAP SGANCIATO DALL'UNICO

La Finanziaria 2008 ha stabilito che, a partire da quest'anno, la dichiarazione Irap non deve essere più presentata all'interno di Unico, ma trasmessa telematicamente in forma autonoma. Sarà poi compito dell'Agenzia inviare la dichiarazione alle Regioni e alle Province autonome - sia a quelle in cui il soggetto ha il proprio domicilio fiscale sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta - utilizzando "PuntoFisco", il sistema di collegamento tra anagrafe tributaria e enti locali, come illustrato nel provvedimento di approvazione del modello.

L'Agenzia delle Entrate comunica che è stata licenziata la versione definitiva della dichiarazione Irap 2009.

Il modello Irap 2009 perde i cinque quadri distinti da inserire all'interno dei modelli Unico PF, SP, SC e ENC e "guadagna" autonomia con uno stampato ad hoc.

In particolare, il nuovo modello è costituito da un frontespizio, cinque quadri (IQ, IP, IC, IE e IK) in cui determinare la base imponibile Irap con riferimento alle cinque diverse categorie di soggetti passivi: persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali e amministrazioni pubbliche. I quadri tengono conto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 in merito alla determinazione del valore della produzione.

Completano il nuovo modello Irap 2009 i quadri IR - da utilizzare per la ripartizione regionale della base imponibile e dell'imposta oltre che per la determinazione del saldo a debito o a credito - e IS, con i prospetti per indicare i dati utili per determinare il valore della produzione.

**IN ALLEGATO A PARTE - IRAP Modello (documento 040)
Istruzioni (documento 041)**

MATERNITA' e ESENZIONE DAL LAVORO NOTTURNO

Secondo Bruxelles, procedimento in mora n. 2006/2228, l'esonero automatico dal lavoro notturno (ex art. 53 del DLgs 151/2001) delle lavoratrici madri, sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria e rischierebbe anche di discriminare le lavoratrici.

Decreto legislativo 151/2001 - Articolo 53

Lavoro notturno

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903; art. 5, commi 1 e 2 lettere a e b)

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 90 non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

PUBBLICO DIPENDENTE e VISITE FISCALI

Per i dipendenti pubblici si fa più difficile eludere la visita fiscale.

Infatti, non farsi trovare in casa dal medico fiscale, nelle fasce di reperibilità, anche per sottoporsi a visita dal proprio medico curante, legittima la decurtazione del trattamento economico.

In questo caso, il lavoratore per ribattere alla contestazione dell'amministrazione di appartenenza ed evitare la sanzione della decurtazione del trattamento economico, deve dimostrare sia l'esigenza di una valida ragione per recarsi a visita presso il medico curante proprio durante la fascia di reperibilità che l'esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica urgente che possa giustificare il suo allontanamento dal proprio domicilio.

da Italia Oggi - Consiglio di Stato parere 3991/2008

TFR e SUPERSTITI

Nel caso di morte del lavoratore in servizio, le somme maturate a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio competono ai superstiti individuati dalla legge (articoli 5, comma 1, Dpr 1032/1973, e 2122 del codice civile), per diritto proprio.

Invece nell'ipotesi di decesso dopo il collocamento a riposo, le stesse si trasmettono agli eredi secondo le norme che regolano la successione.

Differenti dunque sono anche i risvolti fiscali.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 36/E (documento 042)